

quale tenuto di addossare all' Istituto la conseguenza della mancata esecuzione del contratto, dovuta essere, principalmente, al suo ostruzionismo in sede di esecuzione.

Ottenuto il benestare alla chiusura dell'albergo si riuscì a riprendere le trattative con la Società conduttrice e gli accordi, firmati in regolare verbale del 14 luglio u. s., prevedevano:

- 1°) abbandono della causa in corso;
- 2°) consegna dell'inventario dell'albergo e dei locali entro il 31 dello stesso mese di luglio, con conseguente versamento del prezzo pattuito.

Senonché al momento della consegna, problematizzandosi per la necessaria ricognizione dell'inventario, la Società conduttrice, spinta sempre dall'intenzione di non lasciare l'albergo od ottenerne, per lo meno, precisi impegni per la conduzione dell'albergo, dopo eseguiti i noti lavori, e uscita, attraverso cavillose eccezioni, a rendere impossibile l'esecuzione di quanto nuovamente concordato con il detto verbale del 14 luglio e, seguendo gli stessi criteri precedenti, ha nuovamente esortato l'Istituto in giudizio per la risoluzione del contratto di acquisto dell'inventario e per danni.

Evidentemente la Società attrice trova esodo ora una tale risoluzione, ritenendo esiguo il prezzo di rilievo rispetto agli attuali prezzi di mercato e, nel contempo, esule di poter ridurre l'Istituto, con la minaccia di danni, a trattare per la prosecuzione dell'affitto.

Allo stato delle cose all'Istituto non resta che